



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del 15/05/2025

Oggetto: ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI E ALUNNE CON DISABILITA' AI SENSI DELLA L.104/92 - LINEE GUIDA – APPROVAZIONE

L'anno duemilaventicinque addì 15 del mese di maggio alle ore 11:10, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

SQUERI FRANCESCO	SINDACO	Presente
BARONE CARLO SALVATORE	VICE SINDACO	Assente
MARZANI VALENTINA	ASSESSORE	Presente
MICHELI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
MISTRETTA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Assente
RESTA VALERIA	ASSESSORE	Presente
TAVERNITI ACHILLE	ASSESSORE	Presente
ZUIN MASSIMO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 6

Totale Assenti 2

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE MARTINA STEFANEA LAURA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SQUERI FRANCESCO in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Documento Unico di Programmazione – DUP -2025-2027 approvato con deliberazione Consiglio Comunale 27/2024 che prevede:

- di garantire percorsi di inclusione attraverso l'assistenza educativa specialistica finalizzata all'autonomia e all'integrazione scolastica;
- che l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la piena attuazione del diritto allo studio, per quanto di sua competenza, eroga fondi alle scuole e ne sostiene il funzionamento e sostiene specifici interventi educativi;
- che, in collaborazione con gli Istituti scolastici, sarà impostato un percorso finalizzato alla realizzazione di sperimentazioni educative e didattiche di ampliamento dell'offerta delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio e che, insieme ai Dirigenti Scolastici, si lavorerà per individuare gli spazi e le risorse adatti allo sviluppo di un percorso innovativo che integri maggiormente tra loro gli ambienti di apprendimento e crescita dei/delle ragazzi/e;
- che, nel salvaguardare l'esigibilità del diritto all'assistenza previsto dalla normativa per il/la singolo/a alunno/a, si procederà nell'ambito del Team di Comunità e del diritto allo studio alla progettazione di interventi innovativi e sperimentali di prevenzione e attività educative di gruppo finalizzate alla creazione di ambienti e situazioni gruppali inclusive dove la caratteristica del singolo non diventi elemento di disagio e/o stigma, ma risorsa per la comunità;

Premesso che il Comune garantisce, secondo quanto disposto dalla L. n. 104/92, dalla L.n. 328/00 e dalla L.R.n. 3/2008, gli interventi di assistenza educativa specialistica finalizzata all'integrazione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado;

Vista l'Intesa del 20/03/2008 in sede di Conferenza unificata Governo, Regioni ed Enti Locali sulla modalità ed i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno e dell'alunna con disabilità, finalizzata a stabilire modalità e criteri per ricondurre la complessa materia dell'integrazione scolastica dell'alunno e dell'alunna con disabilità all'interno di un progetto complessivo idoneo a ridefinire principi e criteri sui cui fondare gli interventi di sostegno ed assistenza, di coordinamento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti (Ministero Pubblica Istruzione, Ministero della Salute, Regioni, ATS, Province, Comuni, Istituzioni scolastiche);

Viste altresì le "Linee Guida Ministeriali per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità";

Richiamata la L.R. n. 15 del 26/05/2017 che, a seguito della riforma nazionale delle competenze provinciali, ha modificato la L.R. 06/08/2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", suddividendo come segue le competenze tra Regione e Comuni in materia servizi di supporto per l'inclusione scolastica (assistenza ad personam e trasporto scolastico):

- Competenza di Regione Lombardia: studenti e studentesse con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado ed i corsi di formazione professionale (assistenza e trasporto); studenti e studentesse con disabilità sensoriale che frequentano tutti gli ordini di scuola ed i corsi di formazione professionale (per scuole infanzia, primarie e secondarie inferiori solo assistenza, escluso il trasporto che è di competenza dei comuni);
- Competenza dei Comuni : studenti e studentesse con disabilità fisica, psichica, intellettiva/relazionale che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie, secondaria di I grado (assistenza e trasporto); trasporto scolastico per alunni e alunne con disabilità sensoriale dei gradi inferiori di istruzione;

Dato atto che a settembre 2025 scadrà il contratto in essere per la gestione dell'assistenza educativa specialistica finalizzata all'integrazione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità ai sensi della L.104/92 per il triennio 2022/2025, e che, conseguentemente si rende necessario procedere per garantire l'erogazione degli interventi per gli anni scolastici 2025/2026 e successivi;

Preso atto che:

- il dato degli alunni e delle alunne con certificazione ex L. 104/92 nel triennio 2022 2025 ha subito un incremento di circa il 25% con conseguente aumento del monte ore di interventi di assistenza educativa attivati, dando luogo altresì a conseguenti modifiche incrementali degli stanziamenti, ma generando al contempo una complessità gestionale e organizzativa poco funzionale alle esigenze emergenti;
- il sistema attuale dell'appalto con assegnazione di monte ore individuale ha portato, dato l'incremento degli alunni e delle alunne, alla contemporanea presenza di molte figure nella stessa classe, alcune con sovrapposizione di orario;

Atteso che anche a livello Regionale e Nazionale si registra un crescente numero di certificazioni di disabilità con conseguente incremento della spesa a carico degli Enti competenti per gli interventi di assistenza educativa specialistica per l'integrazione scolastica;

Preso atto che, oltre alla importante ricaduta economica, il dato sopra esposto è indice di un malessere e di un disagio diffuso che impone una riflessione ampia, condivisa con le realtà sanitarie preposte alla valutazione e con le scuole, al fine di individuare un sistema di interventi e misure che consentano di raggiungere l'obiettivo dell'integrazione scolastica, quale pieno e imprescindibile diritto allo studio e allo sviluppo della persona;

Valutato che dall'analisi dei dati relativi all'aumento delle certificazioni di alunni e alunne con disabilità del triennio e del conseguente incremento della spesa sostenuta dall'Ente, emerge che l'attuale sistema e organizzazione del servizio di assistenza scolastica necessita di una revisione metodologica che da un lato lo renda più funzionale e dall'altro più sostenibile;

Dato atto che nell'ambito dei Tavoli Permanenti di co-progettazione a tal fine, si è avviato un tavolo di confronto con le Istituzioni scolastiche e che sono stati raccolti i contributi delle stesse, agli atti del servizio, da cui emerge, come fattore comune, l'opportunità di evoluzione degli interventi verso la costituzione di équipe educative stabili nei plessi e/o negli Istituti al fine di garantire continuità, flessibilità e funzionalità, orientate non solo alle esigenze del singolo alunno e della singola alunna, ma anche al necessario lavoro sul gruppo classe e sulla Comunità scolastica;

Viste le allegate "Linee Guida per gli Interventi e Misure per l'integrazione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità" redatte dai Servizi socio educativi dell'Ente, e condivise nella impostazione metodologica con i Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritaria del territorio in data 13 maggio 2025 (Allegato 1);

Atteso che l'assistenza educativa si configura come un servizio alla persona che vede coinvolti diversi attori, fra i quali un ruolo fondamentale rivestono la famiglia e la scuola, che devono poter gestire le proprie esigenze, ricorrendo alle reti territoriali e all'intervento di figure professionali specialistiche che possano rispondere ai bisogni e alle aspettative nel modo più mirato;

Vista la L.328/2000, che prevede la possibilità tra l'altro per i comuni di provvedere all'accreditamento dei soggetti in possesso dei requisiti individuati dalla normativa nazionale, regionale e locale, necessari per l'erogazione di servizi sociali;

Preso atto che :

- il D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore- CTS), come modificato dal D.L. 41/2021, prevede all'art. 55, in attuazione del principio di autonomia organizzativa e regolamentare dell'Amministrazione Comunale, la facoltà di quest'ultima di esercitare le proprie funzioni di programmazione e organizzazione territoriale, assicurando il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore (ETS) attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento;
- l'art. 4 del sopracitato Codice (CTS) definisce l'ETS quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale e i cui requisiti essenziali di qualificazione sono stabiliti all'art. 11 dello stesso Codice;
- la Corte Costituzionale nella sentenza n. 131 del 2020 afferma che gli ETS sono rappresentativi della società solidale e costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà in grado di mettere a disposizione dell'Ente pubblico sia preziosi dati informativi sia un'importante capacità organizzativa e di intervento;
- le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed ETS negli articoli 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017, adottate dal Ministro del lavoro e delle Politiche sociali con il DM n. 72/2021, ribadiscono l'importanza dell'istituto della co-programmazione, inteso come strumento che consente al Comune di individuare i bisogni da soddisfare e le modalità di realizzazione degli stessi, nel rispetto dei principi in materia di evidenza pubblica e di autonomia organizzativa e regolamentare di ciascun ente;
- il citato DM richiama la Sentenza n. 131 del 26/06/2020 della Corte costituzionale che individua nei predetti articoli una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118 quarto comma, Cost., alternativo a quello del profitto e del mercato e scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria;
- l'art. 55 del CTS, ai commi 3 e 4, richiama l'istituto della co-progettazione, declinandola nella forma dell'accREDITamento "locale" o "libero", inteso come strumento riconducibile a quella peculiare forma di abilitazione di secondo livello che non riveste una funzione meramente accertativa del possesso di requisiti qualificanti, quanto piuttosto una funzione collaborativa e promozionale, volta ad instaurare un rapporto tra accreditato e accreditante ispirato ad una logica di sussidiarietà;

Atteso che:

- gli istituti del Titolo VII del D. Lgs. 117/2017 (già citato CTS) richiedono il coinvolgimento attivo degli ETS attraverso forme di confronto, condivisione e co-realizzazione di interventi, in attività a spiccata valenza sociale, con l'obiettivo specifico di svolgere più efficacemente la funzione di promozione sociale richiesta dall'art. 118, comma 4 della Costituzione;
- l'utilizzo degli strumenti previsti, pertanto, dagli articoli 55, 56 e 57 del più volte richiamato CTS, deve avvenire anche al fine di dare attuazione ai principi:
 - di sussidiarietà;
 - di cooperazione;
 - di efficacia, efficienza ed economicità;
 - di omogeneità;
 - di copertura finanziaria e patrimoniale;
 - di responsabilità ed unicità dell'amministrazione;
- della L.n. 241/90, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse;
- del rispetto delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

Richiamato l'art.6 del Codice degli Appalti approvato con D.Lgs.36/2023 " Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore" che prevede che in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la Pubblica Amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli ETS di cui al CTS, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato; non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;

Preso atto che:

- il modello dell'accreditamento di Enti del Terzo Settore, cd. modello dell'accreditamento libero (Linee Guida Anac, delibera n. 32, 20/01/2016), è caratterizzato dalla concessione dell'accreditamento a tutte le strutture che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti prestabiliti, il cui apporto al servizio pubblico sarà definito dai principi del patto di accreditamento, senza nessuna garanzia di accesso ai fondi;
- l'accreditamento nell'ambito di quanto previsto dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore, quale strumento per il coinvolgimento attivo degli ETS, è valutato quale strumento efficace per garantire standard omogenei e qualitativi per l'assistenza educativa, socio-psicopedagogica e per l'autonomia e la comunicazione degli alunni e delle alunne con disabilità;
- l'accreditamento e la co-progettazione contribuiscono da un lato a responsabilizzare le scuole sull'utilizzo delle risorse e dall'altro a coinvolgerle su lavoro educativo;

Valutato che il sistema di accreditamento degli interventi di assistenza educativa specialistica per l'integrazione scolastica contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- regolamentare e monitorare la complessa e variegata realtà del sistema di assistenza educativa per gli alunni e le alunne con disabilità inseriti/e nelle scuole del territorio;
- garantire maggiori qualità ed efficacia del servizio;
- garantire una più agevole e proficua attività di monitoraggio e di analisi sulle reali esigenze delle scuole;
- assicurare una più razionale distribuzione delle risorse;
- valorizzare la dimensione territoriale;
- ridurre il turn over di educatori nelle scuole;

Considerato di creare un elenco di Enti del Terzo Settore accreditati per l'erogazione degli interventi di assistenza educativa agli alunni e alunne con disabilità per il triennio 2025/2026-2026/2027-2027/2028, tramite apposita procedura di accreditamento da pubblicizzare con apposito avviso sul sito istituzionale del Comune, con cui informare ed invitare Enti del Terzo Settore a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell'elenco, aggiornato annualmente, dei soggetti accreditati per l'erogazione degli interventi di assistenza educativa degli alunni e alunne con disabilità frequentanti scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado statali e paritaria di San Donato Milanese;

Ritenuto stabilire con il presente atto in cerenza con le Linee Guida di cui all'Allegato 1, le linee di indirizzo per l'avvio di una procedura finalizzata all'istituzione di un elenco di Enti del Terzo Settore accreditati per l'erogazione di interventi di assistenza educativa nei confronti degli alunni e alunne con disabilità, frequentanti scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritaria del territorio del Comune di San Donato Milanese, da realizzare tramite la co-progettazione/co-gestione di progetti educativi, che contenga requisiti soggettivi per la partecipazione alla procedura di accreditamento, modalità di svolgimento della procedura, modalità per la quantificazione e l'attribuzione dei contributi alle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado statali e paritaria;

Atteso che gli Enti del Terzo Settore dovranno possedere requisiti minimi di ordine generale previsti dalla normativa vigente e requisiti di carattere tecnico economico finanziario professionale in relazione alla tipologia degli interventi da realizzare, che saranno meglio dettagliati nell'Avviso pubblico;

Ritenuto prevedere che l'Avviso pubblico dovrà contenere inoltre l'invito a manifestare l'interesse alla co-progettazione/co-gestione dei progetti di assistenza educativa con le Istituzioni scolastiche tramite sottoscrizione di apposita convenzione con comune e scuola e dovrà esplicitarsi nella presentazione di un'ipotesi progettuale secondo le Linee Guida di cui Allegato 1;

Dato atto che:

- a seguito di pubblicazione dell'elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati per l'erogazione di interventi di assistenza educativa agli alunni e alunne con disabilità per il triennio 2025/2026-2026/2027-2027/2028, verrà perfezionato il patto di accreditamento da stipularsi tra Comune e ETS, nel quale saranno precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti;
- sarà di competenza del Dirigente Scolastico, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e regolamentare, l'esame, la valutazione della congruità della proposta educativa rispetto al PTOF – Piano Triennale dell'Offerta Formativa- del proprio Istituto e l'individuazione dell'ente erogatore tra i soggetti accreditati, con cui avviare, unitamente al Comune, il percorso di co-progettazione per l'organizzazione degli interventi di assistenza educativa, che esiterà nella sottoscrizione di apposita convenzione contenente i reciproci obblighi e i sistemi di monitoraggio e rendicontazione.

Preso atto che il sistema dell'accredimento libero e della conseguente co-progettazione, così come definito dalla normativa vigente (Codice del Terzo Settore, Delibere ANAC nr. 32/2016 e 911/2016) prevede che gli organismi no-profit appartenenti al Terzo Settore, inseriti nella rete di servizi socio-assistenziali e socio-educativi, possano ricevere contributi e sovvenzioni per l'erogazione di servizi alla persona;

Ritenuto stabilire che per l'utilizzo di tali strumenti e conformemente a quanto di competenza del Comune, annualmente verrà definito il contributo destinato alla co-progettazione e alla gestione degli interventi di assistenza educativa per Istituto scolastico in riferimento agli alunni e alle alunne residenti in San Donato Milanese, regolarmente frequentanti, secondo i seguenti criteri e modalità:

1. sulla base del verbale di accertamento rilasciato dalla competente struttura sanitaria viene attribuito un punteggio per la gravità riconosciuta alla disabilità, corrispondente a 3 punti (Hg) e, in caso di disabilità meno grave, 1 punto (H);
2. il valore totale delle risorse disponibili viene diviso per la somma dei valori attribuiti a tutte le scuole, in base al grado di disabilità degli alunni e delle alunne di ciascuna scuola;
3. il coefficiente ottenuto viene successivamente moltiplicato per il punteggio totale di ogni singola istituzione scolastica, in modo da ottenere il valore dell'intervento annuale da assegnare ad ogni autonomia scolastica;

- i contributi per gli interventi di assistenza educativa specialistica per l'integrazione scolastica dovranno essere attribuiti alle scuole ed assegnati direttamente all'Ente del Terzo settore individuato dalla Dirigenza Scolastica a seguito della definizione della co-progettazione e relativa Convenzione;

Preso atto che la procedura dell'Accreditamento deve prevedere un sistema chiaro ed efficace di controllo e monitoraggio da parte dell'Amministrazione Comunale sulla qualità degli interventi erogati, anche mediante verifiche periodiche del mantenimento dei requisiti, con possibilità di adottare misure sanzionatorie, di tipo graduale, fino alla risoluzione del patto di accreditamento e alla cancellazione dall'elenco;

Ritenuto, per l'importante innovazione che si introduce con il sistema di accreditamento e co-progettazione, per l'intero periodo di validità della procedura di prevedere l'attivazione di un percorso di valutazione di impatto e supervisione svolto da soggetto terzo;

Dato atto che nel caso di alunni e alunne con disabilità, che nel rispetto del principio di libera scelta delle famiglie e del progetto educativo della scuola, frequentano Istituti fuori dal territorio cittadino, si provvederà a trasferire il contributo per l'intervento di assistenza educativa (definito sulla base della gravità come sopra descritto) alla scuola frequentata, o all'Ente gestore individuato in base alle procedure locali o ancora al Comune competente per l'intervento;

Viste:

- la DGR n. X/6832 del 30/06/2017: "Linee Guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado ed alla formazione professionale" la Regione Lombardia ha prima avvocato a sé le competenze già in capo alla Città Metropolitana, attribuendo poi alle Amministrazioni Comunali, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la gestione dell'assistenza educativa a fronte dell'erogazione alle stesse di specifici contributi;
- la DGR n. 312 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento delle Linee Guida per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'Istruzione secondaria di secondo Grado e l'Istruzione e Formazione Professionale", come modificata dalla DGR n. 2288 del 30 aprile 2024, che stabilisce (come previsto dalla legge regionale n. 19/2007) i criteri e le modalità di assegnazione ai Comuni dei contributi – sia per il servizio di trasporto scolastico, sia per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale – erogati a favore degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, frequentanti l'Istruzione secondaria di secondo Grado ed i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

Dato atto che:

- la distribuzione dei fondi di provenienza regionale per l'istruzione secondaria di secondo grado, i percorsi d'istruzione e formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere nonché i percorsi formativi per studenti disabili (PPD), avverrà secondo le modalità stabilite dalle sopracitate DGR; I
- nel caso di scuole secondarie di secondo grado del territorio, le stesse potranno avvalersi dell'Albo dei soggetti accreditati valido per le scuole di ordine inferiore;
- nel caso di scuole fuori dal territorio si procederà al trasferimento del contributo alla scuola frequentata;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal dirigente del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare le Linee di indirizzo, come definite nella parte narrativa, per l'avvio di una procedura per l'istituzione di un elenco di Enti del Terzo Settore accreditati per l'erogazione di interventi di assistenza educativa nei confronti degli alunni e delle alunne con disabilità frequentanti scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie del territorio del Comune di San Donato Milanese, da realizzare tramite la co-progettazione/co-gestione di progetti educativi per il triennio 2025/2028, come descritte nelle premesse che vengono integralmente richiamate;

2. di approvare le il documento " Linee Guida per gli Interventi e Misure per l'integrazione scolastica egli alunni e delle alunne con disabilità" (Allegato 1) allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che per gli interventi di assistenza educativa per gli alunni e alunne con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e dagli IeFP saranno garantiti dai contributi erogati da Regione Lombardia e trasferiti alle scuole, come previsto dalla DGR n. X/6832 del 30/06/2017 e successive modificazioni e integrazioni; nel caso di scuole secondarie di secondo grado del territorio, le stesse potranno avvalersi dell'Albo dei soggetti accreditati valido per le scuole di ordine inferiore; nel caso di scuole fuori dal territorio si procederà al trasferimento del contributo alla scuola frequentata;

4. di dare atto che per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado fuori dal territori del Comune di San Donato Milanese si procederà a distribuire i fondi, determinati come indicato in premessa, direttamente agli istituti scolastici che provvederanno a garantire gli interventi secondo le modalità in uso nel Comune in cui è situato l'Istituto scolastico, o all'Ente gestore individuato in base alle procedure locali o ancora direttamente al Comune competente per l'intervento ;

5. di dare mandato al Dirigente competente di adottare gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione al fine di dare corso alla procedura necessarie previste per consentire un regolare avvio dell' Anno Scolastico 2025/2026, viene dichiarata immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime votazione espressa in forma palese, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/00.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
SQUERI FRANCESCO

II SEGRETARIO GENERALE
MARTINA STEFANEA LAURA